



# Comune di Novara

## **Settore 12 - Sviluppo del territorio**

**UOC Commercio e Artigianato**

### **Ordinanza del Dirigente n. 1149 del 05/08/2022**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES, DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 SS.MM.II., DEL TITOLO ABILITATIVO FORMATOSI A SEGUITO DELLA SCIA PROT. N. 46586 DEL 09/05/2022, SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. N. 47367 DEL 10/05/2022 E CONSEGUENTE DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ CONDOTTA MEDIANTE IL DEHOR ALLESTITO NEL CORTILE INTERNO IN USO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CONDOTTO NEI LOCALI SITI A NOVARA IN VIALE ROMA N. 47/B ALL'INSEGNA DI "DAVIDE CAFÉ & BAKERY".**

Richiamata la SCIA prot. n. 46586 del 09/05/2022, successiva integrazione prot. n. 47367 del 10/05/2022, e i relativi allegati, con la quale la ditta TONINELLI Davide – c.f. TNNDVD65E17F952Q e p.iva 02679350039 – segnalava l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta nei locali siti a Novara in viale Roma n. 47/b all'insegna di "Davide Café & Bakery" mediante installazione di dehor a carattere permanente non soggetto a permesso di costruire nel cortile interno, non visibile dalla pubblica via, a servizio dell'esercizio, occupando una superficie di mq. 58,00;

Rilevato che alla suddetta scia prot. n. 46586/2022 e successiva integrazione prot. n. 47367/2022 veniva allegata, tra l'altro, documentazione relativa al cortile interno oggetto di intervento e precisamente:

- Relazione a firma del tecnico incaricato arch. Enrico G. Boieri in data 02/05/2022, in cui si riferisce che *l'area in uso all'attività di bar posta sul retro dei locali è caratterizzata da una ampia zona a cielo aperto, delimitata a nord dall'edificio che ospita il bar in oggetto, ad est e sud pareti cieche (h. 250/300 cm) di altri edifici, ad ovest ringhiera metallica con affaccio su cortile di terzi, pavimento in piastrelle in cemento. (...);*
- planimetria del cortile interessato, datata maggio 2022 a firma del medesimo tecnico arch. Enrico G. Boieri, nella quale è riportata la quotazione dell'area, la dislocazione delle attrezzature posizionate e la delimitazione dalle altre proprietà adiacenti;
- ripresa fotografica del cortile interessato e di parte del parapetto a separazione da altra proprietà;

Atteso che la conformazione dello stato dei luoghi risultante dalla citata documentazione trasmessa e dalla rappresentazione grafica del cortile interno si poteva trarre la sussistenza del requisito della sorvegliabilità dell'area oggetto di ampliamento di superficie tramite il posizionamento del dehor;

Dato atto che con nota prot. n. 80612 del 04/08/2022 è stato richiesto al Comando Polizia Locale una nuova verifica della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17/12/1992, n. 564, anche al fine di valutare la venuta meno dei presupposti che a suo tempo avevano generato la prescrizione data con il parere di sorvegliabilità del 17/02/2022 prot. n. 16822 relativa alla porta finestra che adduceva alle parti comuni;

Visto il rapporto prot. n. 81169 del 05/08/2022 nel quale il Comando Polizia Locale riferisce che, a seguito di sopralluogo condotto da proprio personale in data 04/08/2022, è stato rilevato che il cortile interno oggetto di intervento di ampliamento risulta conforme alle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio su tre dei quattro lati di delimitazione, mentre sul lato confinante con altra proprietà di terzi non risulterebbe sufficientemente delimitato consentendo pertanto un possibile accesso al balcone di altra unità abitativa privata; nel medesimo rapporto il Comando Polizia Locale riferisce altresì, tra l'altro, che al fine di rendere interamente sorvegliabile l'area cortilizia sia necessario che il *parapetto metallico posizionato sul lato interessato venga dotato di struttura inamovibile, invalicabile e che si estenda per tutta la lunghezza della ringhiera stessa, in modo da non consentire l'accesso ad altre parti private,*

Considerato pertanto che, alla luce di quanto riferito nel sopra citato rapporto prot. n. 81169/2022 del Comando Polizia Locale, la condizione di sorvegliabilità del cortile interessato che risultava documentalmente in relazione alla rappresentazione grafica degli spazi e alla relazione trasmesse in allegato alla scia prot. n. 46586/2022 e successiva integrazione prot. n. 47367/2022, non è invece risultata sussistente in sede del sopralluogo effettuato in loco dal personale della Polizia Locale;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno 17/12/1992, n. 564 – recante il *Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande* – che all'art. 1 (*sorvegliabilità esterna*) dispone espressamente che “1. *I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.*”;

Visto l'art. 19, comma 4, della l. 07/08/1990, n. 241 s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) in base al quale, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, del medesimo articolo (ossia 60 giorni dalla data di ricevimento della scia), l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalle vigenti normative di settore) in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della l. 241/90;

Visti gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. che dispongono:

- art. 21 *octies* (*Annulabilità del provvedimento*), comma 1: è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

- art. 21 *nonies* (*Annullamento d'ufficio*), comma 1: il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 *octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 *octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Ritenuto sussistere le condizioni poste dai citati articoli della l. 241/90 considerato che:

- è da ritenersi illegittimo il titolo abilitativo formatosi sulla base della condizione di sorvegliabilità che risultava presente documentalmente e che è stata invece verificata assente in sede di sopralluogo del Comando Polizia Locale, considerato che il rispetto di tale condizione costituisce requisito per l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande;
- la sorvegliabilità del locale commerciale risponde a ragioni di pubblica sicurezza e pertanto a pubblico interesse *in re ipsa* prevalente sull'interesse del privato ;

Ravvisato pertanto di disporre – ai sensi del combinato disposto dei sopra citati artt. 19, comma 3 e 4, e 21 *nonies*, comma 1, della l. 241/90 s.m.i. – l'annullamento d'ufficio in via di autotutela del titolo abilitativo formatosi a seguito della SCIA prot. n. 46586 del 09/05/2022, successiva integrazione prot. n. 47367 del 10/05/2022 con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività condotta mediante il dehor allestito nel cortile interno in uso all'esercizio di pubblico di somministrazione di alimenti e bevande condotta nei locali siti a Novara in viale Roma n. 47/b all'insegna di “Davide Café & Bakery” di cui è titolare la ditta TONINELLI Davide;

Ritenuto inoltre di confermare la prescrizione già disposta con precedente provvedimento dirigenziale prot. n. 18554 del 22/02/2022 a seguito del primo rapporto di sorvegliabilità del Comando Polizia Locale prot. n. 16822 del 17/02/2022 e consistente nell'obbligo di tenere chiusa, durante gli orari di esercizio dell'attività – la porta /finestra ubicata nella seconda sala dell'esercizio, impedendo in tal modo agli avventori di accedere all'area cortilizia e da qui direttamente a “luoghi privati”;

Visti:

- il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 17/12/1992, n. 564 – recante il *Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*;
- la l.r. 29/12/2006, n. 38 s.m.i. recante *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*;
- la l. 07/08/1990, n. 241 s.m.i. recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il vigente *Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della Legge n. 241/1990 e s.m.i e di disciplina del trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003*;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

ordina

per le motivazioni di cui in premessa

1. l'annullamento in via di autotutela ex art. 21 *nonies*, della legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii., del titolo abilitativo formatosi a seguito della SCIA prot. n. 46586 del 09/05/2022, successiva integrazione prot. n. 47367 del 10/05/2022 e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività condotta mediante il dehor allestito nel cortile interno in uso all'esercizio di pubblico di somministrazione di alimenti e bevande condotto nei locali siti a Novara in viale Roma n. 47/b all'insegna di "Davide Café & Bakery" di cui è titolare la ditta TONINELLI Davide;
2. il rispetto della prescrizione già disposta con precedente provvedimento dirigenziale prot. n. 18554 del 22/02/2022 a seguito del primo rapporto di sorvegliabilità del Comando Polizia Locale prot. n. 16822 del 17/02/2022 e consistente nell'obbligo di tenere chiusa, durante gli orari di esercizio dell'attività, la porta /finestra ubicata nella seconda sala dell'esercizio, impedendo in tal modo agli avventori di accedere all'area cortilizia e da qui direttamente a "luoghi privati".

Si avverte che il rispetto della prescrizione di cui al precedente punto 2. costituisce condizione necessaria per il regolare esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali dell'esercizio .

Si informa che l'eventuale allestimento di dehor nel cortile aperto interno in uso all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al preventivo adeguamento dell'area cortilizia alle disposizioni dettate in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 17/12/1992, n. 564, così come indicato dal Comando Polizia Locale nel rapporto prot. n. 81169 del 05/08/2022, ossia:

1. dotare il parapetto metallico presente sul lato che si affaccia sulla discesa ai garage di altra unità immobiliare di struttura inamovibile, invalicabile e con estensione per tutta la lunghezza della ringhiera stessa, in modo da non consentire l'accesso ad altre parti private;
2. tenere sempre chiusa a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio la porta che adduce al vano rifiuti ubicata sul lato sud.

La realizzazione di tali interventi di adeguamento sarà oggetto di nuova valutazione da parte del Comando Polizia Locale in merito al rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dalle vigenti normative sopra citate.

**DISPONE**

- la notifica del presente provvedimento alla ditta **TONINELLI DAVIDE** tramite pec all'indirizzo di posta certificata [toninellidavidecaffè@pec.it](mailto:toninellidavidecaffè@pec.it);
- la notifica del presente provvedimento all'arch. Enrico Gianfranco BOIERI tramite pec all'indirizzo di posta certificata [enricogianfranco.boieri@archiworldpec.it](mailto:enricogianfranco.boieri@archiworldpec.it) in qualità di procuratore delegato alla presentazione della scia di ampliamento tramite posizionamento di dehor prot. 46586 del 09/05/2022 e successiva integrazione prot. n. 47367 del 10/05/2022, oggetto di annullamento;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e al Suap.

#### **AVVERTE**

- contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso.
- entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

#### **INFORMA**

- Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è l'arch. Maurizio FODDAI, responsabile dell'adozione del provvedimento finale, attualmente sostituito dall'arch. Mario MARIANI Dirigente del Settore Staff – Nuovo Piano Regolatore;
- la responsabile dell'Unità Commercio e Artigianato è la dott.ssa Barbara BERTAMINI, istruttore direttivo amministrativo p.o., cui è affidata la responsabilità del presente procedimento amministrativo e della relativa istruttoria;

Per tutte le informazioni e per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all'Unità Commercio e Artigianato – ufficio Pubblici Esercizi – siti in Novara, viale Manzoni n. 8/a (V piano) – tel. 0321/3703360-3362-3352.

Novara, 05/08/2022

**IL RESPONSABILE**  
atto sottoscritto digitalmente  
Mario Mariani